



CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

ORDINANZA N° 23/2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova" approvato con ordinanza n. 03/2003;
- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare l'attività di pesca dilettantistica nel porto e nella rada di Genova, in considerazione di quanto emerso nel corso di riunione tenutasi con rappresentanti della FIPSAS di Genova;

ORDINA

Art.1

Gli articoli 57, 59, 80, sono modificati come segue:

Art. 57 Suddivisione in zone della rada di Genova

57.1 La rada antistante il Porto di Genova è suddivisa in n°7 (sette) zone, all'interno delle quali la navigazione, l'ancoraggio, la pesca da parte di navi imbarcazioni e natanti, nonché l'espletamento di altre attività marittime sono sottoposti a particolari limitazioni e /o interdizioni al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare; **in ogni caso il transito e la pesca, quando consentiti, non devono intralciare le attività delle navi presenti in zona per lo scopo cui è destinata la zona di rada.**

Zona 1 - limiti:

- Nord : parallelo 44° 23' .36 N
- Sud : parallelo 44°21' .66 N
- Ovest: limite esterno Est dello schema di separazione di Mulfedo
- Est: meridiano 008°50' .76 E

In tale area è vietato il transito (con esclusione delle unità fino a 24 mt di lunghezza), ad eccezione delle petroliere dirette ai terminali petroliferi, la sosta, la pesca (con esclusione della pesca dilettantistica/sportiva eseguita con le tecniche "traina, bolentino, drifting") ed ogni altra attività subacquea.

Zona 2 - limiti:

- Nord: congiungente i punti 44°24' .76 N – 008°48' .46 E con 44°24' .31N – 008°50.76E
- Sud: parallelo 44°23' .36N

- Est : meridiano 008°50'.76 E
- Ovest: limite esterno Est dello schema di separazione di Multedo

In tale area, a causa della presenza di oleodotti sottomarini che collegano i terminali con:

- la piattaforma in posizione 44°24'.22 N – 008°48'.52 E
- il monormeggio per petroliere in posizione 44°23'.22 N – 008°49.92 E

è vietato il transito (con esclusione delle unità fino a 24 mt di lunghezza), ad eccezione delle petroliere dirette ai terminali petroliferi, la sosta, la pesca (con esclusione della pesca dilettantistica/sportiva eseguita con le tecniche “traina, bolentino, drifting”) ed ogni altra attività subacquea.

Zona 3 - limiti:

Nord: diga foranea di Sampierdarena

Sud: congiungente Lat. 44°23'.31 N –Long. 008°54'.41 E con Lat.44°23'.56N-Long. 008°52'.76E

Est: meridiano di Long. 008°54'.41E

Ovest: meridiano do Long.008°52'.96E

In tale area, per garantire il libero accesso al porto tramite l’imboccatura “Polcevera-Italsider”, sono vietati la sosta, l’ancoraggio, la pesca (con esclusione della pesca dilettantistica/sportiva eseguita con le tecniche “traina, bolentino, drifting”) e ogni attività subacquea.

Zona 4 - limiti:

- Nord: prolungamento molo “Duca di Galliera”;
- Sud: parallelo Lat. 44°20'.16N
- Est: limite Ovest dello schema di separazione del traffico dell’accesso di Levante;
- Ovest: meridiano Long. 008°55'.96 E.

In tale area, per non intralciare le manovre delle navi in uscita dal porto, sono vietati la sosta, l’ancoraggio, la pesca (con esclusione della pesca dilettantistica/sportiva eseguita con le tecniche “traina, bolentino, drifting”) e ogni attività subacquea.

Zona 5 - limiti:

- Nord: linea congiungente i seguenti punti:
 - a. Lat. 44°23'.61N – Long.008°57'.37E
 - b. Lat. 44°22'.96N – Long.008°57'.96E
 - c. Lat. 44°22'.86N – Long.008°58'.82E
 - d. Lat. 44°23'.58N – Long.008°58'.96E
 - e. Linea di costa
- Sud: parallelo Lat. 44°20'.16N
- Est: linea congiungente i seguenti punti:
 - a. Lat. 44°23'.61N –Long. 008°59'.26 E
 - b. Lat. 44°22'.31N- Long. 008°59'.26 E
 - c. Lat. 44°20'.16N- Long. 009°00'.66 E
- Ovest: limite Est dello schema di separazione del traffico dell’accesso di Levante.

In tale area, a causa della presenza di cavi telefonici e condotte sottomarine, sono vietati la sosta, l’ancoraggio, l’esercizio della pesca a strascico e ogni attività subacquea.

Zona 6 - limiti:

- Nord: linea congiungente i seguenti punti:
 - a. Lat. 44°22'.81N – Long. 008°59'.26 E.
 - b. Lat. 44°22'.16N – Long. 009°04'.06E.
- Sud: linea congiungente i seguenti punti:
 - a. Lat. 44°21'.66N – Long. 009°04'.06E
 - b. Lat. 44°22'.31N – Long. 008°59'.26E
- Est : meridiano di Long. 009°04'.06;
- Ovest: meridiano di Long. 008°59'.26E.

In tale area, a causa dell’intensa attività diportistica, è vietata la sosta e l’ancoraggio delle navi nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre. Nel restante periodo dell’anno tale zona è parte integrante

della zona Delta, come successivamente definita.

57.2 Sono inoltre vietati l'ancoraggio e la pesca a strascico ad una distanza inferiore a 200 metri dalle condutture sottomarine degli scarichi fognari riportati sulle carte nautiche.

Art. 59 Inshore lane

Le unità da diporto in entrata e in uscita dal porto di Genova possono transitare nella rada di Genova, con l'obbligo di non intralciare le attività delle navi presenti in zona per lo scopo cui è destinata la zona di rada nella quale stanno transitando.

Nella zona "Charlie" e lungo la Diga Foranea di Voltri tale transito è limitato alla fascia costiera **oltre i 50 metri dalle dighe foranee**, per la possibile presenza di subacquei esercitanti l'attività di pesca sportiva. (vedasi successivo art.81).

Art. 80 Pesca sportiva

L'esercizio della pesca sportiva/dilettantistica entro l'ambito portuale è consentito soltanto da terra con l'uso della canna nelle seguenti aree:

1. diga Duca di Galliera: dal secondo dente verso levante;
2. diga foranea: dall'estremità di ponente fino al taglio di ponte Canepa (estremità di levante);
3. diga di Cornigliano, limitatamente al tratto estremo di levante antistante la foce del Polcevera e per una lunghezza di 1300 metri lineari;
4. diga foranea interna del porto di Voltri-Pra, per il solo tratto compreso tra il fanale verde del secondo dente della diga ed il fanale bianco a mezzo diga lato di levante, con esclusione del versante esterno;

Detta attività è consentita tutto l'anno, esclusivamente dal sorgere al tramonto del sole, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale; in occasione di gare di pesca autorizzate dall'Autorità Marittima l'accesso è consentito ai partecipanti muniti delle sole tessera FIPSAS.

Per accedere alle aree indicate, gli interessati potranno far uso del servizio di battellaggio per il solo traghettamento che dovrà comunque compiersi per la via più breve e il più rapidamente possibile, allo scopo di non intralciare la navigazione (Il trasporto di persone con battelli è disciplinato dall'art. 77).

Si fa obbligo ai barcaioli, all'atto dell'imbarco dei pescatori sportivi, di:

- a. verificare che gli stessi siano muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale/**tessera FIPSAS**;
- b. di annotare su apposito registro, da conservare a bordo, i nominativi dei pescatori sportivi imbarcati per il trasporto presso le aree portuali sopra individuate, per il successivo riscontro al momento del rientro.

Genova, 26.02.09

F.to **IL COMANDANTE**
Ammiraglio Ispettore (CP) Ferdinando LOLLI